

DELIBERA N.18/23/CIR

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI DIREQ S.R.L. PER
VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 6, COMMA 3, DI CUI ALL'ALLEGATO A
ALLA DELIBERA N. 8/15/CIR
(CONTESTAZIONE N. 1/23/DRS)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 31 maggio 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, (di seguito l'Autorità);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”* (di seguito *Codice*);

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo, dell'8 novembre 2021, n. 207, nel seguito il *Codice*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, recante *“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO l’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante *“Integrazione dei poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 437/22/CONS, del 20 dicembre 2022, ed il relativo Allegato A, recante *“Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all’allegato A alla delibera n. 410/14/CONS come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS”*, di seguito denominato Regolamento sanzioni;

VISTA la delibera n. 8/15/CIR, del 15 gennaio 2015 recante *“Adozione del nuovo Piano di Numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il Piano di Numerazione di cui alla Delibera n. 52/12/CIR”*;

VISTA la delibera n. 42/13/CIR, del recante *“Norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli SMS/MMS impiegati per servizi di messaggistica aziendale”*;

VISTO il provvedimento n.1/23/DRS del 18 gennaio 2023 disceso da tutti gli atti formati ed acquisiti dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche e recante: *«Accertamento e contestazione nei confronti della società DIREQ S.R.L. per violazione dell’articolo 6, comma 3, dell’allegato “A” alla delibera n. 8/15/CIR»*

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

CONSIDERATO altresì quanto segue:

Premessa in fatto

Di seguito ad ampia e complessa attività di vigilanza svolta sui servizi di comunicazione elettronica, la Direzione reti ha avviato anche una attività di puntuale verifica in ordine alla diffusione e all'utilizzo di nuove applicazioni *software* di telefonia mobile in via generale identificate con la denominazione di "*Cash-for-sms*".

Tale attività ha accertato la presenza *on-line* di nuove applicazioni mobili (App sia Android, sia iOS), rivolte all'utenza finale degli Operatori mobili, il cui funzionamento non risulta conforme alla regolamentazione vigente, poiché, in buona sostanza, induce i clienti di servizi mobili a svolgere attività che sono invece proprie dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, in particolare riferiti ai servizi di terminazione di SMS.

Nello specifico le società (prevalentemente estere) che gestiscono tali App – e i relativi servizi – propongono a utenti di servizi mobili e personali di cedere, a fronte di un compenso economico, la frazione di SMS restata inutilizzata rispetto al quantitativo complessivamente contenuto nei pacchetti di offerte sottoscritte con i rispettivi operatori mobili.

I quantitativi di SMS ceduti dagli utenti finali con tale modalità risultano poi acquistati ed utilizzati da soggetti giuridici, prevalentemente società con necessità di invio massivo di messaggistica aziendale (anche detta messaggistica A2P, *Application-to-Person*).

In sostanza, grazie a tale pratica i gestori delle relative App, non pagando i prezzi di terminazione degli SMS agli operatori di rete mobile (secondo l'offerta del mercato di riferimento), riescono a ottenere un evidente vantaggio economico per la loro clientela *business* riducendo i costi di terminazione per l'invio di messaggistica massiva, da parte degli stessi, verso la propria diffusa clientela.

In sintesi, grazie a tale pratica, i gestori delle citate App, non pagando i prezzi di mercato di terminazione degli SMS agli operatori di rete mobile, riescono a ricavare un duplice vantaggio economico: ovvero ridurre i costi per l'invio ai destinatari di messaggistica da parte di utenti cd. *business* (es. banche, società, ecc.) e di praticare contestualmente prezzi ridotti alla loro clientela aziendale rispetto a quelli attualmente applicati nel mercato di riferimento.

Nell'ambito delle verifiche condotte è stato anche accertato che gli sviluppatori e le società che gestiscono tali App, tra cui l'applicazione "*SimCash.io*" (<https://simcash.io/>), non sono in possesso di alcun titolo abilitativo (autorizzazione generale) per fornire servizi di comunicazione elettronica ed offrire servizi di messaggistica massiva (c.d. *bulk messaging*) ai clienti cd. aziendali.

L'analisi delle tecniche utilizzate e dei ruoli svolti dai soggetti coinvolti nella filiera dei servizi in esame e, più in generale, le pratiche riconducibili al fenomeno del “*Cash-for-sms*” prefigurano un ventaglio più ampio di fattispecie illegittime e segnatamente:

- a) l'esercizio di un servizio di fornitura di messaggistica aziendale da parte del soggetto gestore dell'App, privo di autorizzazione generale per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica;
- b) l'esercizio di un servizio di comunicazione elettronica da parte dell'utente finale che utilizza l'App, in modo abusivo in quanto ovviamente privo di qualsiasi autorizzazione generale;
- c) la violazione del Piano nazionale di numerazione riguardo all'invio mediante l'App di SMS per conto di aziende terze e tuttavia recanti CLI (codice identificatore dell'utenza chiamante) dell'utente finale;
- d) l'invio di messaggistica aziendale di tipo A2P (*Application to Person*) impropriamente veicolata mediante SIM (quelle cioè presenti nei terminali mobili degli utenti finali che aderiscono all'iniziativa in oggetto) e attraverso i canali propri della messaggistica P2P (*Person to Person*).

Le suindicate verifiche, svolte in collaborazione con il nucleo speciale della Guardia di Finanza, hanno identificato l'App “*SimCash.io*” come riconducibile alla Società italiana MINT S.r.l., di cui è stata verificata *in primis* la posizione autorizzatoria presso il MiSE (ora Ministero Made in Italy, *alias* MiMit), che ha comunicato a riguardo: “*la società suindicata non risulta autorizzata a fornire servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico ai sensi del d.lgs. 259 del 1° agosto 2003.*”.

Inoltre, in virtù della predetta collaborazione, è stato possibile individuare nella Società MINT S.r.l. il soggetto a cui ricondurre la effettiva “gestione” del servizio denominato “*SimCash.io*” permettendo di rilevare, anche (attraverso l'esame del fatturato della società) il possibile coinvolgimento di altre società nella “catena” di acquisizione, gestione e vendita degli SMS illegittimamente appresi tramite la predetta applicazione.

Nello specifico venivano, infatti, identificati significativi dati relativi alla Società DIREQ S.r.l., che, sulla base di evidenti collegamenti di natura societaria (ad es. coincidenze nel tempo di amministratori e sedi) ed economica, è apparsa ricoprire un ruolo significativo nella filiera di improprio uso degli SMS.

DIREQ S.r.l. è peraltro risultata essere l'unico “cliente” della Società MINT S.r.l..

Dunque, acquisiti gli atti e gli elementi utili all'avvio di un procedimento sanzionatorio è stato notificato, in data 18 gennaio 2023, alla suddetta società DIREQ S.r.l. (nel seguito anche DIREQ) l'atto di contestazione ascrivendo alla stessa la violazione di obblighi regolamentari riferiti alla corretta individuazione del CLI di cui al PNN.

Successivamente la società gravata ha inviato proprie memorie difensive in data 16 febbraio 2023 (prot. Agcom n. 44660 del 17/02/2023) nonché formalizzato richiesta di audizione (svoltasi in data 14 marzo 2023, di cui è redatto verbale; prot. Agcom n. 0129423 del 15/05/2023).

Infine, con nota rivolta al Consiglio in data 12 aprile c.a. (prot. Agcom n. 0100368 del 12/04/2023) la Società ha chiesto di essere ascoltata in audizione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento, al fine di esplicitare le proprie difese anche dinanzi all'Organo collegiale attesa l'asserita “...*delicatezza delle questioni trattate, l'entità della sanzione da irrogarsi ed i conseguenti gravissimi pregiudizi economici che deriverebbero dalla sua applicazione*”.

La normativa di riferimento

Come rappresentato nel richiamato provvedimento di contestazione, alle cui motivazioni integralmente si rinvia, l'addebito è disceso da evidenze oggettive e documentali in particolar modo riferite a quanto dichiarato e versato in atti dalla stessa società e dagli elementi acquisiti nel corso dell'attività di vigilanza condotta dalla scrivente (relazione prot. Agcom n.303780 del 21/10/2022).

Giova, ad ogni buon conto, richiamare in via preliminare la normativa di riferimento nel cui ambito inquadrare il caso in esame e la disciplina allo stesso applicabile.

La legge n. 249/97 ha affidato all'Autorità il compito di individuare, sentiti i soggetti interessati, i criteri di definizione del piano nazionale di numerazione delle reti e dei servizi di telecomunicazione, ispirati ai generali criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività.

Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, confermando l'attribuzione all'Autorità della competenza a stabilire i piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica e le procedure di assegnazione della numerazione nazionale, avvalorava altresì in capo alla medesima anche la competenza a disciplinare le connesse modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica.

Spetta dunque all'Autorità stabilire quali numerazioni debbano essere destinate ai diversi servizi, mentre il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (MiMIT) provvede ad assegnarle ai richiedenti.

Il Piano di numerazione nazionale (nel seguito PNN) è definito dall'allegato A della delibera n. 8/15/CIR.

L'art. 6 del citato atto definisce le norme relative all'identificazione della linea chiamante (*Calling Line Identification* - nel seguito CLI) ed in particolare:

– al comma 1 sancisce che *“Gli operatori di rete che intervengono nella realizzazione di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, incluse le comunicazioni basate sulla trasmissione di messaggi, quali SMS ed MMS, che utilizza numeri definiti dalla Raccomandazione UIT-T E.164, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono fornire, trasportare e inoltrare l’informazione relativa all’identificazione della linea chiamante (CLI - Calling Line Identification), ciascuno per quanto di competenza”*.

– Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che ***“Il soggetto che fornisce il servizio di comunicazione elettronica al cliente che origina la comunicazione è responsabile della fornitura e correttezza del CLI nonché della consegna di tale informazione al fornitore di servizi di comunicazione elettronica di destinazione o all’eventuale operatore di transito*** (enfasi aggiunta). A tal fine, nel caso di CLI generati dal cliente e fatto salvo quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, verifica la corrispondenza di questo con le numerazioni attribuite alla linea che origina la comunicazione, eventualmente trasmettendo un CLI addizionale o sovrascrivendo lo stesso, nel rispetto degli standard internazionali e nei limiti della fattibilità tecnica. Le comunicazioni dirette ai numeri per servizi di emergenza sono comunque gestite ed inoltrate anche quando sono originate da terminali di rete mobile privi di SIM”.

– Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che *“Nel transito attraverso una rete, il CLI non è ingiustificatamente rimosso o modificato, salvo le eventuali modifiche effettuate in accordo agli standard internazionali”*.

– Il comma 5 a sua volta stabilisce che *“Resta in capo al soggetto che fornisce il servizio di comunicazione elettronica al cliente che origina la comunicazione la responsabilità, per le comunicazioni dirette a numeri definiti dalla Raccomandazione ITU-T E.164 del presente piano che prevedono il coinvolgimento di operatori di transito, di stipulare con questi ultimi accordi contrattuali tali da consentire il rispetto del precedente comma 4”*.

– Il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che *“Nel caso di chiamate trasferite, ovvero comunque re-istadate nelle reti pubbliche, ivi incluso il caso di servizio di completamento di chiamata, indipendentemente dalla tecnologia della rete d’originazione, della rete di destinazione e delle reti intermedie, **il CLI presentato al chiamato è quello della linea chiamante originaria**, fermo restando il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali* (enfasi aggiunta)”.

La posizione della società DIREQ S.r.l.

Successivamente alla notifica del citato provvedimento di contestazione, la Società gravata ha prodotto, come già in premessa anticipato una memoria difensiva in data 14

febbraio 2023, ed è stata infine ascoltata in audizione in data 14 marzo c.a., come da verbale.

Giova *in primis* evidenziare che, sia negli atti di difesa, sia in audizione, la società DIREQ S.r.l. (nel seguito DIREQ) ha chiesto l'archiviazione del procedimento a suo carico fondando siffatta richiesta sul presupposto che la contestazione muoverebbe da evidente erroneità in fatto e diritto evidenziando a riguardo che:

- a) non è corretta la ricostruzione da parte di Agcom poiché errata è l'identificazione del soggetto cui eventualmente addebitare la sanzione poiché DIREQ svolge semplicemente e legittimamente attività di *reseller*;
- b) il fatto da cui nasce la contestazione sarebbe basato su un concetto aleatorio e giuridicamente inconsistente quale, per l'appunto, "*l'induzione a...*" commerciare in modo asseritamente illegittimo i sovrabbondanti ed inutilizzati SMS di cui i clienti mobili dispongono;
- c) il provvedimento emesso si pone in netta contraddizione con le più recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa e con un analogo procedimento di Antitrust;
- d) DIREQ non ha alcun ruolo attivo nella violazione dell'articolo del PNN relativo alla corretta identificazione del CLI.

In buona sostanza, con plurime argomentazioni, DIREQ ha puntualizzato che la propria attività consiste nella "... *rivendita della messaggistica agli operatori di rete*" la quale "... *avviene attraverso server che si trovano fuori dal territorio italiano. Non essendo del resto DIREQ in possesso di alcuna infrastruttura di rete, ma utilizzando semplicemente una App per lo svolgimento dell'attività di intermediazione*". Da ciò discende che la medesima società "...*non raccoglie direttamente la messaggistica aziendale dalle aziende interessate ad inviare le proprie comunicazioni business, in quanto il traffico trattato proviene esclusivamente da altri aggregatori*".

Sulla scorta di siffatte affermazioni DIREQ sostiene, quindi, l'asserita erroneità relativa all'identificazione del soggetto cui eventualmente ascrivere la sanzione. Infatti «*la Società DIREQ S.r.l. non gestisce né direttamente né indirettamente app simili a "SimCash.io"*» bensì svolgerebbe, invece, regolare e legittima attività di "*reseller*" che in quanto tale non necessiterebbe di alcun titolo specifico. DIREQ, infatti, dichiara di non essere aggregatore e nemmeno fornitore di servizi *wholesale*, né fornitore di servizi *retail* – intendendo con ciò un fornitore di servizi di messaggistica aziendale – poiché DIREQ sostiene di essere semplicemente un rivenditore. Ciò equivale a dire, nell'ottica difensiva societaria, che se pure si volesse inquadrare l'attività di raccolta di messaggistica inutilizzata da parte di clientela degli operatori di Tlc come attività irregolare e sanzionabile, non sarebbe certamente da imputare a DIREQ, per il ruolo che occupa nel

caso qui in esame, bensì - al più e al limite - ascrivibile alla figura dell'aggregatore o allo stesso utente finale.

Nell'ottica di DIREQ tali considerazioni consentono di sostenere che, se violazione c'è stata, questa è addebitabile piuttosto al soggetto attivo che è, per l'appunto, il cliente che evidentemente vende a terzi gli SMS di cui disporrebbe in via esclusiva per l'unico utilizzo che gli sarebbe contrattualmente consentito. A riguardo rileverebbe, semmai, anche una concorrente responsabilità del proprio operatore mobile che, pur a conoscenza del fenomeno, non glielo impedisce in virtù del rapporto negoziale che li lega. DIREQ inoltre osserva anche che apparrebbe agevole evidenziare a riguardo che Agcom, non potendo addebitare, per evidenti ragioni di competenza, eventuali violazioni del PNN a singoli clienti, non può, però, per converso ricercare una responsabilità "alternativa" in capo a una società che, come DIREQ, svolge, invece, la propria attività di rivendita in modo legittimo ed estraneo ai fatti. A conferma ci sarebbe la rilevante e decisiva circostanza che è certamente il cliente che "mette a disposizione" volontariamente gli SMS che non utilizza per impiegarli in modo difforme dal contratto, così come è al più parimenti responsabile l'operatore, che glieli ha concessi, e che nulla fa per impedirne l'uso differente da quello negoziato e, infine, è l'aggregatore che acquistando quegli SMS li rivolge al mercato e che, dunque, è in diretta concorrenza sul mercato *retail* e *wholesale* con gli MNO. Per tale ragione sarebbero dunque gli aggregatori, al più, da considerare fornitori di servizi di Tlc.

In questa sequenza sarebbe asseritamente ben visibile l'assenza di DIREQ che non avrebbe alcun ruolo attivo nella richiamata violazione dell'articolo 6, comma 3, del PNN, tanto è vero che non è DIREQ che fattura, ad esempio, ad un cliente *business* - che acquista l'SMS messo a disposizione dal cliente - ma è piuttosto l'aggregatore e DIREQ sostiene di non essere tale.

Per la società DIREQ, inoltre, l'ulteriore censura al provvedimento notificato sarebbe da riservare all'inconsistenza del concetto di "...*induzione a...*" invocato da Agcom nel provvedimento di contestazione per attribuire la responsabilità a DIREQ.

Nell'ottica societaria il fatto da cui nasce la contestazione sarebbe, quindi, basato su un concetto aleatorio e giuridicamente inconsistente quale, per l'appunto, "*l'induzione a...*" utilizzare un numero sovrabbondante di SMS, di cui i clienti mobili dispongono, avendo questi ultimi sottoscritto un regolare contratto con il proprio gestore che glieli offre nell'insieme dei servizi regolarmente negoziati.

Mentre ciò che oggettivamente rileverebbe, per un corretto inquadramento dei fatti, è invece l'esistenza di "App" che offrono la possibilità, a quei clienti che – una volta installate sul proprio dispositivo – consapevolmente le impiegano allo scopo di utilizzare un evidente e sovrabbondante numero di SMS.

In altri termini, secondo DIREQ, non avrebbe alcuna valenza giuridica l'aver indotto, come appunto erroneamente sostiene Agcom, i clienti ad utilizzare un'Applicazione che consente loro di impiegare gli SMS inutilizzati per rivenderli. Tali circostanze evidenziano, piuttosto e invece, uno spreco di risorse che consentono agli operatori mobili di mantenere una illogica e anticoncorrenziale posizione dominante sul mercato di terminazione degli SMS.

La società contestata insiste, infatti, nel sostenere che non è rinvenibile alcun precetto regolamentare che vieti o impedisca l'uso di enormi quantitativi di SMS – nella disponibilità dei clienti degli operatori mobili – e che anzi il cui impiego apparrebbe virtuoso per quel mercato innescando per tale via una concorrenza effettiva a cui gli operatori mobili si oppongono per mantenere saldo il proprio monopolio di fatto nel mercato della terminazione mobile degli SMS, atteso che - censurabilmente - non v'è in tale segmento un limite tariffario regolamentato.

DIREQ sottolinea che la resistenza opposta dagli operatori strutturati sarebbe stata infatti oggetto di censure sia da parte di Antitrust (procedimenti A500A e A500B), a cui la società DIREQ abbondantemente rinvia nei propri atti difensivi, sia da parte del Tar del Lazio.

A tale riguardo DIREQ evidenzia che l'adozione di un provvedimento sanzionatorio in danno di società che favoriscono la concorrenza apparrebbe del tutto illogica poiché di fatto favorirebbe una illegittima e anacronistica posizione di dominanza degli operatori infrastrutturati in danno dei propri diretti concorrenti, quali gli MNVO o gli aggregatori. A quest'ultima categoria non apparterebbe DIREQ che invece è un mero "intermediario" di messaggistica SMS che svolge attività di *routing*, e che per siffatto motivo non potrebbe essere in alcun modo annoverato tra i soggetti che sono considerati Operatori autorizzati ed in quanto tali soggetti al controllo dell'Autorità, posto che la Società non fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica nel senso definito dal Codice.

La Società evidenzia a riguardo di non avere alcuna infrastruttura di rete, ma dispone solo di *server*, che non sono equiparabili alle infrastrutture secondo le definizioni del Codice, peraltro non collocati nel territorio italiano.

DIREQ sul punto sottolinea che nessuna evidenza documentale, acquisita in atti, ha rivelato che la medesima presta attività o servizi che rientrano nella definizione di fornitura di rete o di servizi a livello *wholesale*, né tantomeno offrirebbe servizi ai clienti *retail*. I suoi unici clienti sono gli aggregatori che, invece offrono servizi agli utenti *retail* e concorrono direttamente con gli Operatori nel mercato della terminazione.

Ed è per tale sopra evidenziata ragione che concorrendo, questi ultimi, sul mercato *retail* e *wholesale* con gli altri operatori mobili solo sulla terminazione, provvedendo semplicemente a "raccolgere" gli SMS inutilizzati dai clienti per rivenderli in modo

lecito alle società che ne fanno richiesta, innescano una virtuosa e legittima concorrenza con gli operatori mobili.

DIREQ sottolinea che il rilievo e la censura del procedimento Antitrust sono infatti riferiti ai prezzi di terminazione elevati, imposti dagli operatori alla propria diretta concorrenza nel mercato rinvenendo chiari profili di repressibile dominanza da parte degli MNO soprattutto se paragonati alla irrisoria tariffazione riservata invece alla propria clientela nei “pacchetti” di servizi offerti a livello *retail*.

DIREQ riferisce che infatti, i prezzi praticati dagli operatori mobili ai propri concorrenti (cioè alle società che necessitano di SMS massivi) sono stati anche del 300% più alti rispetto a quelli riservati ai propri clienti finali.

L'illogicità del provvedimento assunto dall'Agcom risiederebbe – dunque - sotto tale specifico profilo, nel fatto che gli aggregatori, attraverso la propria attività, realizzano margini di profitto che altrimenti non gli sarebbero consentiti se dovessero acquistare, sul mercato della terminazione mobile, quello stesso volume di SMS.

La Società sul punto insiste nel ritenere che il ricorso all'acquisto degli SMS attraverso l'utilizzo dell'App contestata non è altro che l'unica forma per i medesimi aggregatori di sopravvivere nel mercato delle offerte *retail e wholesale*, che altrimenti rimarrebbe di appannaggio esclusivo degli OAO, vista la persistenza dell'abuso da discriminazione interno/esterno, posto in essere, oggettivamente, da parte degli OAO, attraverso l'imposizione di una tariffazione che ostacola lo sviluppo di un mercato realmente concorrenziale.

Per tutte le ragioni esposte DIREQ chiede, dunque, l'archiviazione del procedimento con revoca del provvedimento di contestazione poiché, per il ruolo che svolge nella vicenda qui in esame, non ha né direttamente, né indirettamente, violato gli obblighi afferenti alla corretta identificazione del CLI di cui al PNN.

Gli elementi sostanziali emersi in istruttoria a carico della società DIREQ S.r.l. di cui alla contestazione n. 1/23/DRS.

Come già in premessa sinteticamente accennato le verifiche svolte hanno consentito di appurare che l'App “*SimCash.io*” è riconducibile alla Società italiana MINT S.r.l., che presso il MiSE (ora MiMIT), non è risultata: “... *autorizzata a fornire servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico ai sensi del d.lgs. 259 del 1° agosto 2003*”.

A tali informazioni si sono aggiunti ulteriori e decisivi elementi, appresi grazie alla collaborazione con la Guardia di Finanza, che hanno permesso di individuare nella Società MINT S.r.l. il soggetto a cui ricondurre la “gestione” del servizio denominato “*SimCash.io*” e - attraverso l'esame del fatturato di quest'ultima - il coinvolgimento di

altre società nella “catena” di acquisizione, gestione e vendita degli SMS, ottenuti tramite la predetta applicazione.

In tale ambito è emerso l’evidente e oggettivo collegamento tra le Società MINT S.r.l. e DIREQ S.r.l. rilevando a riguardo, ed in particolare, quelli sia di natura societaria (coincidenze nel tempo di amministratori e sedi) che economica con la società MINT S.r.l. di cui, peraltro, DIREQ è risultata essere l’unico “cliente”.

Rileva a riguardo la verifica ispettiva svolta in data 06/07/2022, in collaborazione con il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza, presso la sede della Società DIREQ S.r.l. (documentata in redatto processo verbale) nonché il verbale della GdF del 5 agosto 2023, prot. 96263 (prot. Agcom n. 241210 pari data) che ha consentito di chiarire l’attività economica svolta dalla medesima e di acquisire informazioni e documentazione in merito ai rapporti economici intrattenuti con la Società MINT S.r.l..

Rinviano integralmente a siffatta documentazione rileva che quanto, infatti, accertato è lo svolgimento da parte della suindicata società DIREQ S.r.l. della impropria attività di fornitore di servizi di comunicazione elettronica e nello specifico di raccolta, gestione e cessione a terzi di SMS tramite, per l’appunto, l’app “*SimCash.io*”, attività, queste, incidenti – illegittimamente - sul valore di mercato della messaggistica aziendale.

Da tali attività, dall’interlocazione formale con l’amministratore unico della DIREQ S.r.l., nonché dalle verifiche specialistiche svolte dalla GdF, è emerso che: l’attività della Società DIREQ S.r.l., sul piano commerciale e nel mercato delle comunicazioni, consiste nel comprare e rivendere SMS, mentre sul piano tecnico la medesima Società svolge un’attività di *routing* (instradamento) degli SMS.

In via generale è opportuno evidenziare che in tale particolare mercato gli SMS risultano acquistati unicamente da “aggregatori” tramite la stipula di contratti con soggetti nazionali, europei ed anche extraeuropei.

Dall’inizio della propria attività commerciale DIREQ S.r.l. ha sottoscritto circa 120 contratti.

Rileva inoltre che la società DIREQ S.r.l. ha a listino prevalentemente traffico di SMS c.d. “a bassa qualità” (cioè SMS smistati su rotte che non trasportano le ricevute di consegna, con tempi di consegna non certi, e quindi anche senza garanzia della effettiva consegna) per risparmiare sul costo di acquisto. Tale tipologia di SMS generalmente è destinata ad essere terminata tramite SIM (ad esempio con il servizio “*Cash for sms*”, ma anche attraverso altre ben note modalità illegittime, quali le c.d. *sim box*).

A ciò si aggiunge che la Società DIREQ S.r.l. riceve – a sua volta - il traffico a bassa qualità da altri aggregatori e lo inoltra esclusivamente alla Società MINT S.r.l.; viceversa,

la Società MINT S.r.l. non invia alcun traffico alla Società DIREQ S.r.l. e risulta attualmente il fornitore di SMS più conveniente economicamente per la DIREQ S.r.l.

Rileva altresì che – nella dichiarata qualità di “reseller” - la DIREQ S.r.l. fornisce ad altri aggregatori gli SMS acquistati dalla Società MINT S.r.l. (che li invia ai terminali mobili che hanno installato l’App). L’esame della documentazione appresa nel corso dell’ispezione conferma le dichiarazioni societarie in ordine alla quantità dei contratti stipulati (85 quelli forniti nel corso dell’attività ispettiva) tra la Società DIREQ S.r.l. e operatori di comunicazione - sia italiani sia esteri - aventi ad oggetto l’acquisto e/o la vendita di SMS.

Si soggiunge che la società DIREQ S.r.l. non aveva - in corso di verifica - contratti di fornitura di servizi di comunicazione elettronica con operatori di reti di comunicazione elettronica - né italiani né esteri - e non disponendo di connessioni dirette con gli operatori di rete, non opera come “ultimo anello della catena nel mercato di riferimento”.

Rileva altresì che DIREQ S.r.l. dispone di una numerazione, acquisita dal MiSE (ora MiMIT), utilizzabile (ma non utilizzata) per instaurare connessioni in segnalazione SS7 con gli operatori di rete, né gestisce - direttamente o indirettamente - app simili a “SimCash.io” che è stata sviluppata dalla Società MINT S.r.l. nel 2019. Quest’ultima, a sua volta, non disponendo delle competenze tecniche per governare l’App ne ha affidato informalmente la gestione alla Società DIREQ S.r.l. il cui software viene trattato - con risorse delocalizzate nel *cloud* (Google Cloud o Amazon Web Services) - dal personale della Società stessa.

Nella pratica risulta che gli utenti che hanno installato l’App al momento della registrazione accettano obbligatoriamente i Termini e le Condizioni del servizio e possono indicare, anche dinamicamente nel tempo, le condizioni economiche alle quali sono disponibili per consentire di inviare gli SMS dai propri terminali. L’invio di un singolo SMS viene remunerato all’utente con un valore variabile tra un minimo e massimo.

Al raggiungimento di un certo valore di soglia (10 euro) di credito accumulato, il cliente può chiedere il pagamento tramite il canale prescelto in fase di registrazione (c/c bancario, Paypal, Money Transfer, crypto valute, etc).

La platea cui offrire il servizio offerto da DIREQ S.r.l. è internazionale. Il destinatario finale può ricevere messaggistica A2P proveniente da utenti esteri che hanno in uso l’App della Società MINT S.r.l. e, a sua volta, anche l’utente italiano può inviare SMS a numerazioni estere. Si precisa altresì che, in fase di registrazione, gli utenti utilizzatori dell’App devono specificare i Paesi verso i quali i messaggi A2P possono essere indirizzati dalla propria SIM e tale scelta può essere aggiornata dinamicamente.

Il server dell'App "*SimCash.io*" della Società MINT S.r.l. di volta in volta seleziona il terminale dell'utente a cui indirizzare ciascun messaggio da inviare anche in funzione delle preferenze espresse dall'utente dell'App, e prima dell'invio di ogni messaggio, la Società DIREQ S.r.l. verifica la validità e la conformità del formato del numero destinatario attraverso la consultazione di una cache del proprio server, ovvero con una richiesta a società specializzate in queste tipologie di servizi, quali la *Xconnect* o la *NET Number* e solo in caso di riscontro positivo provvede all'inoltro.

I controlli svolti dalla GdF sia nei confronti della MINT S.r.l. che della DIREQ S.r.l. ed in particolare concentrati sulla fatturazione attiva/passiva della Società DIREQ S.r.l. hanno reso possibile dimensionare il peso commerciale e il ruolo assunto da quest'ultima nell'ambito della "filiera" di acquisizione e rivendita degli SMS.

In particolare, è stato accertato che l'attività di fornitura di DIREQ S.r.l. riguarda sia società italiane che estere e si è svolta nell'arco temporale 2019/2022. Tutta la fatturazione acquisita ha ad oggetto cessione di "*SMS traffic*".

Inoltre, l'elaborazione dei dati contabili rilevati dalla documentazione acquisita dalla GdF, nell'ambito della mirata attività ispettiva, ha consentito anche di quantificare il flusso di SMS realisticamente immesso nel mercato dalla DIREQ S.r.l. nel periodo intercorrente dal 2019 al primo semestre 2022, pari a circa 768 milioni di SMS, di cui, come dichiarato dal legale rappresentante, il 95% tramite la Società MINT S.r.l. (circa 730 milioni di SMS).

In particolare, per i soli SMS inviati da SIM italiane verso l'Italia, è risultato un totale di circa 203 milioni di SMS, con una base via via crescente dal 2019 al primo semestre del 2022.

Relativamente, poi, alle dimensioni del fenomeno, apprezzabile dalla platea dell'utenza dell'App "*SimCash.io*" - ricavabile dall'acquisizione da parte della GdF dell'elenco degli utenti della Società MINT S.r.l. (nazionali ed esteri) - risulta che nominativamente abbiano scaricato e configurato l'App circa 255 mila utenti. Di questi circa 22 mila sono utenti italiani con percentuale inferiore al 9% del totale.

Riguardo, infine, ai margini di profitto delle operazioni di compravendita degli SMS da parte della Società DIREQ S.r.l., emerge che il prezzo di vendita degli SMS da parte della medesima Società ai propri clienti registra un incremento del 150% rispetto a quanto riconosciuto alla Società MINT S.r.l. Tale dato evidenzia come la Società DIREQ S.r.l. sia l'unico soggetto ad ottenere un reale e cospicuo vantaggio economico dalla commercializzazione degli SMS "a bassa qualità", terminati mediante l'App "*SimCash.io*".

Valutazioni istruttorie. Sulla richiesta di archiviazione di DIREQ S.r.l.

Come in precedenza evidenziato DIREQ ha formulato richiesta di archiviazione del procedimento fondata essenzialmente sul presupposto della “*Carenza di potere in concreto dell’AGCOM*” e conseguentemente della *Inapplicabilità del Codice delle Comunicazioni Elettroniche*”.

La richiesta non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.

La società DIREQ sostiene *in primis* che Agcom ha erroneamente individuato il soggetto cui ascrivere le violazioni del PNN - di cui all’atto di contestazione n.1/23/DRS - poiché svolge solo attività *di reseller* e non ha un ruolo attivo nella catena di raccolta e vendita degli SMS inutilizzati dai clienti degli MNO. Inoltre, proprio per la rivestita qualità di semplice “rivenditore” difetterebbe, per Agcom, la competenza a irrogare una sanzione che, diversamente, sarebbe affetta da nullità per carenza di potere.

L’argomento è privo di pregio difensivo.

Giova preliminarmente evidenziare che nel provvedimento emesso a carico di DIREQ ciò che è contestato consiste nella violazione della regola di cui all’articolo 6, comma 3, del PNN che obbliga ad una corretta identificazione della linea chiamante (CLI) ed è quanto nel caso qui in esame accade, atteso che attraverso l’uso (improprio) di SMS provenienti dai *bundle* di clienti privati, i clienti di terminazione (es. di una banca o di un altro qualsiasi cliente di tipo *business*) ricevono comunicazioni da numerazioni che certamente non sono riconducibili al reale mittente. Siffatta modalità è possibile in base alla specifica attività della società che gestisce l’App “SimCash.io”, cioè DIREQ S.r.l. e che consente la fornitura agli “aggregatori” dei messaggi a bassa qualità da questi ultimi, a loro volta, negoziati con i propri clienti “*business*”.

L’evidente responsabilità di DIREQ risiede nella gestione dello smistamento degli SMS messi a disposizione dai clienti degli MNO – attraverso l’App – del resto nemmeno smentita dalla stessa DIREQ che ribadendo più volte la propria qualità di “rivenditore” conferma il proprio peculiare ruolo nella catena di commercializzazione degli SMS con l’effetto finale di consegnare l’SMS al cliente finale con CLI non correttamente identificato.

La stessa Società, del resto, nella già citata memoria depositata il 16/02/2023 ammette che l’intento perseguito attraverso l’App è quello di concorrere con gli MNO sulle tariffe di terminazione precisando che: “... *al fine di superare le distorsioni della concorrenza e sopravvivere nel mercato delle offerte retail degli SMS massivi, sono state sviluppate delle app, come quella che oggi si vorrebbe sanzionare, che, grazie all’acquisto di sms bulk a prezzi concorrenziali, permettono ai concorrenti/ aggregatori di proporre offerte a prezzi concorrenziali sul mercato retail, risultato che non sarebbe viceversa percorribile seguendo le vie tradizionali*”.

Appare evidente, dunque, che la stessa Società sanzionanda è pienamente consapevole che le cd. “vie tradizionali”, ovvero regolari, sono volontariamente eluse da siffatte pratiche e che, benché il transito degli SMS avvenga attraverso i cd “aggregatori”, la fornitura del servizio di raccolta dall’APP è di DIREQ che ne è il materiale gestore, come del resto emblematicamente e graficamente rappresentato dalla medesima società nella citata memoria.

Si osserva, infatti, che l’App “*SimCash.io*”- gestita da DIREQ attraverso dei server (collocati all’estero) - modifica il funzionamento stesso del servizio SMS di tipo P2P nel terminale mobile con l’App installata, in quanto maschera all’utente utilizzatore dell’App (Utente finale a) il contenuto del messaggio e l’orario in cui questo viene inviato dal suo terminale e raggiunge il terminale del destinatario finale dell’SMS (Utente finale b) e non v’è dubbio che DIREQ svolga un ruolo attivo – inclusa la gestione dell’App - nella filiera descritta.

Contrariamente a quanto contraddittoriamente sostenuto, la presenza di DIREQ non è – quindi- superflua atteso che se la medesima non veicolasse – e dunque fornendo un servizio di CE – attraverso la sua funzione tipica di *routing*, gli SMS verso i cd. “aggregatori” la fornitura a questi ultimi non ci sarebbe.

La Società scherma, infatti, la propria responsabilità insistendo, non solo sulla asserita ininfluenza del suo ruolo nell’approvvigionamento, ma anche sulla propria “semplice” funzione di *router* insistendo nel ritenere che, se pure essa non fosse presente in tale segmento di attività, gli aggregatori (asseritamente considerati i reali fornitori del servizio) acquisterebbero SMS P2P direttamente e comunque senza, peraltro chiarirne le presunte ed asserite modalità.

Si osserva a riguardo che la ineludibile e consapevole correlazione tra l’instradamento, ripetutamente dedotto, ed anzi rivendicato da DIREQ e la conseguente distribuzione del prodotto così fornito (con l’esplicazione di una condotta causalmente persino distinta), configura e predispone appunto, oggettivamente, la resa di un servizio di comunicazione elettronica.

Non è, infatti, revocabile in dubbio che per “rivendere” gli SMS P2P è indispensabile una specifica applicazione e che tale applicazione è dichiaratamente gestita da DIREQ. Quest’ultima quindi non ha un ruolo affatto indifferente nella vicenda, atteso che nei fatti, aldilà dei sofismi defensionali utilizzati, l’instradamento e la rivendita (è DIREQ che insiste sulla propria qualità di *router* e *reseller*) agli aggregatori (fornitori intermedi) sostanziano una fornitura di servizio di CE.

D’altronde - e a conferma - i contratti che DIREQ stipula con le società “aggregatrici” (nazionali ed estere) hanno, quale oggetto negoziato, “*SMS traffic*” il che rende

scarsamente credibile – come la Società sostiene – di non svolgere un ruolo di “*soggetto che fornisce il servizio di comunicazione elettronica*”.

Parimenti priva di efficacia difensiva appare il più volte ribadito richiamo ai procedimenti di Antitrust insistendo nel ritenere illogico e contraddittorio il procedimento *de quo* poiché legittimerebbe in sostanza una posizione di dominanza degli MNO in danno di una reale concorrenza.

Sul punto DIREQ insiste infatti sul fatto che “...*l’assenza di regolamentazione ex ante nel mercato della terminazione mobile unitamente all’indirizzo sinora assunto da parte di Codesta Autorità rispetto alle condotte degli operatori MVNO, sta di fatto legittimando gli operatori dominanti nel mercato a monte della terminazione degli sms (Telecom, Wind e Vodafone), a cristallizzare definitivamente una forma di abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE, che di fatto frappone ostacoli all’accesso delle infrastrutture essenziali...*”, in altre parole DIREQ sostiene che “...*sotto le mentite spoglie del voler garantire il rispetto del Piano di numerazione nazionale, si sta surrettiziamente affermando che l’unica forma legittima di approvvigionamento del servizio di terminazione di SMS, è acquistare dagli OAO il servizio di terminazione degli SMS*”.

Ebbene, appare di palmare evidenza che nel caso che ci occupa l’addebito ascritto non investe il profilo della concorrenzialità, vera o presunta, del mercato di vendita degli SMS *bulk*, quanto piuttosto la violazione delle regole sull’identificativo corretto del CLI, violazione realizzata attraverso l’applicazione gestita da DIREQ e con le modalità di veicolazione e vendita degli SMS verso gli operatori di transito, ovvero gli aggregatori.

Ai fini regolamentari ciò che rileva è che il terminale mobile dell’utente finale, ad esempio di una banca o di una qualsiasi società (UF b) che riceve il messaggio, mostra nel campo CLI l’MSISDN (la numerazione mobile) dell’utente (UF a) che ha prestato la propria SIM al servizio dell’App “*SimCash.io*”, al posto dell’identificativo del reale originatore del messaggio, e chi rende possibili siffatte evidenze è per l’appunto DIREQ, attraverso la dichiarata gestione dell’App – realizzata sì da Mint S.r.l.- ma resa operativa dalla sola DIREQ.

D’altronde è la stessa DIREQ a puntualizzare il proprio peculiare ruolo affermando “...*DIREQ è società che svolge mera attività di intermediazione di messaggistica Sms (attività di routing), acquisendo da Mint S.r.l. /dagli utenti finali – che installano l’App e scaricano gli sms inutilizzati sulla piattaforma - quantitativi di SMS (“bulks”) non utilizzati dai medesimi e rivendendoli ad aggregatori che, a loro volta li cedono a livello retail a clienti aziendali che li utilizzano nella messaggistica A2P (Application to Person)*” (cfr. cit. nota del 16/02/2023).

Nemmeno rileva, a fini afflittivi, la richiamata circostanza che “*i suoi unici clienti sono gli aggregatori che, invece offrono servizi agli utenti retail e sono in diretta concorrenza*

con gli Operatori”, poiché il ruolo svolto dagli aggregatori non esclude la significativa compresenza - a monte - di un altro soggetto “fornitore” di servizi di comunicazione elettronica, quale nella sostanza risulta essere la società DIREQ alla quale spetta, proprio per la filiera delle attività descritta, la derivata responsabilità “... **della fornitura e correttezza del CLI nonché della consegna di tale informazione al fornitore di servizi di comunicazione elettronica di destinazione o all’eventuale operatore di transito**” così come da PNN (art.6, comma 3- enfasi aggiunta) che si assume per tale ragione violato.

Peraltro, rileva a riguardo che è la stessa DIREQ a dichiarare che, non disponendo la MINT S.r.l. di competenze tecniche per gestire l’App ne ha informalmente affidata la gestione a DIREQ, che svolge attività di instradamento di traffico dal “*magazzino virtuale*” di MINT: in altri termini DIREQ cede traffico. (cfr. verbale GdF del 5/08/22, pag.7, parag.2, lett. a) e pag.10).

Del resto, la evidenziata responsabilità di DIREQ nel caso di specie è perfettamente collocabile nell’ampio concetto di “*fornitura di un servizio*”, posto che il modello convenzionalmente e generalmente accettato di fornitore di servizi differisce generalmente dai produttori o dagli sviluppatori di prodotti, ad esempio informatici, come nel caso qui in esame (Mint S.r.l.). Piuttosto, un fornitore di servizi gestisce questi prodotti che sono raggruppati e forniti, per l’appunto, come servizio/soluzione tecnica e, a sua volta, un cliente accede a questo tipo di soluzione tramite diversi modelli di approvvigionamento.

Appare conseguentemente evidente che la ondivaga posizione difensiva di DIREQ, che ha più volte rimarcato il suo doppio ruolo di gestore di un App e contestualmente di rivenditore di SMS (agli aggregatori) ed anche di essere anch’essa aggregatore (cfr. verbale GdF del 5/08/22- pag.6, lett. a), di fatto e nei fatti, non vale ad escludere in capo a DIREQ, quanto meno la veste di fornitore di servizi di “Comunicazioni Elettroniche” nell’ampia accezione di cui al CEE.

Del resto, su tale ultimo aspetto, è la medesima società a dichiarare (sia nel verbale di audizione che nella memoria difensiva depositata) che “*gli unici che possono essere considerati operatori di servizi di Tlc secondo la definizione dello stesso CEE (atteso che offrono servizi retail o wholesale) - sono quelle società che, secondo la stessa definizione che ne dà il Tar Lazio, sono verticalmente integrati e concorrono sia nel mercato a valle dei servizi retail SMS bulk che nel mercato a monte dei servizi wholesale di terminazione con gli altri operatori mobili*”.

Appare palese, infatti, che DIREQ, pur sostenendo il contrario, fornisce invece - come il Codice richiede - “*servizi di comunicazione elettronica*” e radica, per tale motivo, la avversata competenza dell’Autorità, posto che le suddette attività di fornitore di questa tipologia di servizi producono l’evidente e diretto effetto di recapitare ad un cliente finale

(UF b) un SMS con una numerazione che non è del reale mittente ma di un utente (UF a) che a monte ha reso disponibile - tramite l'App gestita da DIREQ - l'SMS in dotazione e lo ha rivenduto sempre attraverso l'iniziale attività di fornitore /rivenditore di DIREQ.

In siffatto contesto nemmeno assume valore difensivo, in ordine alla dedotta incompetenza di Agcom, la circostanza che i *server*, attraverso cui DIREQ svolge la propria attività, si trovino al di fuori del territorio nazionale, atteso che a fini sanzionatori rileva che gli effetti lesivi finali si materializzano anche in territorio nazionale ed è appunto su questi ultimi che fonda il procedimento di che trattasi, posto che DIREQ è operatore nazionale di CE munito di autorizzazione generale del MiMIT per la fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico con "area di copertura" individuata (nei: Comune di Carpi, Novi di Modena, Soliera, Campogalliano).

Parimenti irrilevante è quindi, a fini difensivi, la circostanza che tale titolo sia finora inutilizzato poiché, anzi, tale abilitazione rende pienamente consapevole la medesima società degli obblighi che le sono connessi, ivi inclusa la ulteriore fondamentale circostanza che, proprio in quanto titolare di siffatta autorizzazione, DIREQ è certamente consapevole che, peraltro, "*reseller*" è la qualifica di un servizio previsto dal MiMIT nell'elenco dei fornitori di servizi di CE.

In conclusione, alla luce di quanto precede, ed alle evidenze di cui agli atti formati ed acquisiti nel procedimento, respingendo l'istanza di archiviazione del procedimento sanzionatorio, avviato con Cont.n.1/23/DRS e notificato in data 18 gennaio 2023, si ritiene che alla Società DIREQ S.r.l., in qualità di gestore dell'App "*SimCash.io*", che termina gli SMS aziendali mediante i dispositivi mobili dell'utenza finale degli MNO, sia ascrivibile la violazione dell'articolo 6, comma 3, di cui all'allegato A, del PNN in materia di corretta identificazione della linea chiamante (CLI).

La indicata società DIREQ, mediante la gestione di siffatto applicativo maschera, infatti, l'identificazione del reale originatore del testo del messaggio commerciale veicolato con la numerazione dell'utenza che realmente invia l'SMS.

Determinazione della sanzione.

Il comportamento della Società fin qui descritto è sanzionabile ai sensi dell'articolo 30 comma 12 (già 98, comma 11) del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Inoltre, ai fini afflittivi, rilevano, oltre all'accertamento del fatto punibile, i criteri di cui all' art. 11 della legge 689/81 per la determinazione del *quantum* dell'irroganda sanzione, e dunque:

a) *gravità della violazione:*

In base al complesso delle valutazioni svolte la gravità del comportamento illegittimo emerge in modo chiaro dall'insistente atteggiamento societario che con ondivaghe motivazioni pretende di legittimare il proprio illegittimo *agere* sulla scorta di argomentazioni che non appaiono pertinenti.

Nello specifico, infatti, l'elemento da vagliare è piuttosto l'effetto della condotta, posta in essere nel tempo, ascrivibile a DIREQ S.r.l. A riguardo deve considerarsi, che la fattispecie punibile ha dispiegato i suoi censurabili esiti in un considerevole periodo temporale (circa quattro anni) avendo avuto contestualmente a riguardo un altrettanto considerevole volume di SMS impiegati nel settore di mercato cui ci si riferisce (730 milioni di SMS complessivamente inviati di cui 203 milioni in territorio nazionale);

b) *opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

in ordine a tale aspetto rileva che la società non si è attivata, per interrompere la pratica censurata nemmeno successivamente alla notifica del provvedimento di avvio procedimentale;

c) *personalità dell'agente:*

per il ruolo che materialmente occupa si può ritenere che DIREQ S.r.l. sia dotata comunque di un'organizzazione interna idonea a garantire una interpretazione corretta delle norme al cui rispetto è tenuta;

d) *condizioni economiche dell'agente:*

in ordine, infine, alle condizioni economiche della società gravata, anch'esse rilevanti per la determinazione del quantum sanzionabile, si evidenzia che la situazione patrimoniale di DIREQ S.r.l., in base al volume di utili conseguiti dall'attività svolta e altresì emersa dalla documentazione agli atti del procedimento, acquisita dalla GdF, appare tale da sostenere la sanzione pecuniaria che si intende proporre per la violazione ascritta.

Per tutto quanto premesso, pertanto, considerata la natura e gli effetti della violazione, appare complessivamente equo disporre l'applicazione, nello specifico *range* di riferimento di cui all'articolo 30 comma 12 (già 98, comma 11) del Codice delle comunicazioni elettroniche, ovvero tra il minimo di euro 240.000 e il massimo di euro 5.000.000, l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di poco superiore al minimo edittale 280.000 (duecentottantamila /00) tenuto conto della peculiarità del caso di specie.

Rilevano, infatti, a riguardo le considerazioni sopra richiamate relative, in particolare, ai perduranti effetti della violazione (circa quattro anni) nonché la condotta societaria.

RITENUTA, dunque, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 240.000 a euro 5.000.000 di cui al decreto legislativo dell'8 novembre 2021 n. 207 (CEE);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 30, comma 24, del d.lgs. n. 207/2021, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura complessiva di euro 280.000 (duecentottantamila/00) per la violazione ascritta e che in tale commisurazione rilevano i predetti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

A carico della società DIREQ S.r.l. per l'individuato periodo decorrente dall'anno 2019 al primo semestre 2022, riferito a circa 203 milioni di SMS, forniti ed inviati illegittimamente in territorio nazionale attraverso la gestione dell'App "*SimCash.io*", la perdurante violazione delle obbligatorie modalità di corretta identificazione della linea chiamante (CLI) di cui all'allegato A, articolo 6, comma 3, alla delibera n. 8/15/CIR (PNN) da sanzionarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12 (già 98, comma 11) del Codice delle comunicazioni elettroniche (come integrato dal d.lgs. dell'8 novembre 2021, n. 207).

ORDINA

alla predetta società DIREQ S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 280.000 (duecentottantamila/00).

INGIUNGE

alla citata società, DIREQ S.r.l. (p. iva 03800880365), in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, con sede in Via delle Magliaie n.39, 41012 CARPI (MO), di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 280.000 (duecentottantamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione*

amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 12 (già art. 98, comma 11,) del CEE con delibera n. 18/23/CIR" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 18/23/CIR*".

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società DIREQ S.r.l. e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 31maggio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba